

Direttive per i marchi regionali

Sezione C2 Norme per settori specifici Prodotti cosmetici

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali

Ultimo aggiornamento: 16.12.2020

Valide dal: 01.01.2021 (con la riserva che siano ratificate da tutti i marchi regionali, che applicano le direttive)

Versione: 1.00

INDICE

1	DEFINIZIONI SPECIFICHE	3
2	CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3	OBIETTIVO	3
4	NORME SPECIFICHE.....	3
4.1	SPECIFICAZIONI SULL'ORIGINE DEGLI INGREDIENTI	3
4.2	SPECIFICAZIONI SUGLI INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA	4
4.3	SOSTANZE E PROCESSI NON AUTORIZZATI.....	4
5	NORME RELATIVE AL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI	4
6	OBBLIGO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE	4
7	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLE DIRETTIVE	4
	APPENDICI.....	5
	APPENDICE 1: INGREDIENTI IMPORTATI AUTORIZZATI.....	5
	APPENDICE 2: ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE (SOSTANZE ORMONOATTIVE E TOSSICHE E QUELLE CON POTENZIALE IRRITANTE).....	6

1 Definizioni specifiche

Prodotti cosmetici: sostanze o preparati che entrano in contatto esterno con parti del corpo umano con l'unico o predominante scopo di pulirli, curarli e proteggerli. Si applica la definizione secondo l'articolo 53 della ODerr 817.02.

Ingrediente di origine agricola: prodotto di origine vegetale o animale proveniente dalla produzione agricola o dalla raccolta selvatica, come prodotto primario.

Ingrediente di origine non agricola: ingredienti di origine minerale, sale, acqua, ingredienti di produzione chimica-sintetica.

Quantità di prova: quantità o volume di ingredienti di origine agricola che sono coltivati, cresciuti in modo selvatico oppure prodotti, in Svizzera. Si applica la massa al momento della lavorazione.

2 Campo d'applicazione

Queste norme per settori specifici si basano sulle Direttive dei marchi regionali, Sezione A Direttive generali, e regolano i requisiti minimi per i prodotti cosmetici. L'azienda si trova nella regione di riferimento del marchio. Il valore aggiunto viene generato nella regione.

3 Obiettivo

Con queste norme viene fissato uno standard per i prodotti cosmetici locali nella regione del marchio. Queste definiscono i requisiti per l'origine degli ingredienti, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti cosmetici.

4 Norme specifiche

4.1 Specificazioni sull'origine degli ingredienti

I prodotti cosmetici non composti sono prodotti al 100% con ingredienti regionali.

Nel caso dei prodotti cosmetici composti, tutti gli ingredienti di origine agricola devono provenire dalla regione di riferimento. Se ciò non fosse possibile, almeno l'80% degli ingredienti di origine agricola deve provenire dalla regione. La quantità di prova è il peso o il volume al momento della lavorazione.

Nel caso in cui gli ingredienti agricoli non fossero disponibili nella quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, sono consentiti ingredienti di provenienza svizzera, ad eccezione dell'ingrediente principale. Nel caso in cui questi ingredienti, escluso l'ingrediente principale, non fossero disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono utilizzare ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice 1 Ingredienti importati autorizzati). Ottimizzazioni, per esempio per ragioni di prezzo, non sono consentite. Se possibile, devono essere utilizzati degli ingredienti alternativi di origine svizzera.

L'appendice riguardante gli ingredienti importati autorizzati viene redatta e approvata dalla Commissione nazionale delle direttive. Le autorizzazioni sono rilasciate solo per un periodo di tempo limitato.

Per valutare il rilascio di un'autorizzazione devono essere verificati i seguenti criteri:

- Se l'ingrediente può essere coltivato in Svizzera per motivi climatici, la disponibilità qualitativa e quantitativa in Svizzera deve essere definita. A titolo di aiuto, l'Associazione svizzera dei prodotti regionali può fornire liste o fare richieste nazionali per ottenere dei chiarimenti sulla disponibilità.
- Le ottimizzazioni, ad esempio per motivi di prezzo, non sono consentite.
- Occorre chiarire la possibilità di utilizzare ingredienti alternativi di origine svizzera.
- Per gli ingredienti la cui produzione è considerata delicata per motivi ambientali e/o sociali, può essere richiesto il rispetto degli standard di produzione.
- Le autorizzazioni possono essere limitate a delle categorie di prodotti specifici.

Prodotti semilavorati

I prodotti semilavorati e i loro ingredienti provengono dalla regione di riferimento.

Se i prodotti semilavorati e i loro ingredienti non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, si possono utilizzare semilavorati svizzeri. Ottimizzazioni, per esempio per ragioni di prezzo, non sono consentite. Se gli ingredienti agricoli di questi semilavorati non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta in Svizzera, si possono utilizzare ingredienti importati (secondo l'appendice 1, Ingredienti importati autorizzati). Gli ingredienti agricoli la cui quota nel semilavorato è superiore a 5% (riferimento alla massa) necessitano un'autorizzazione, salvo se viene dimostrato che la parte nel prodotto finale non supera l'1%. Gli estratti e le essenze sono in ogni caso soggetti ad autorizzazione.

Se i prodotti semilavorati non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta in Svizzera, il titolare del marchio regionale può autorizzare l'utilizzo di semilavorati importati. Il segretariato mette a disposizione dei titolari dei marchi regionali e degli enti di certificazione un formulario per la richiesta. Il titolare del marchio regionale ha l'obbligo di dichiarazione e deve inviare una copia dell'autorizzazione, che conferma formalmente la deroga in questione, al segretariato delle Direttive per i marchi regionali.

4.2 Specificazioni sugli ingredienti di origine non agricola

L'uso di ingredienti di origine non agricola è consentito - ad eccezione degli ingredienti elencati al punto 4.3 e delle sostanze ormonoattive e tossiche vietate elencate nell'appendice 2, nonché delle sostanze con potenziale irritante - e non richiede un permesso di importazione. L'acqua deve provenire dalla regione.

4.3 Sostanze e processi non autorizzati

Non è consentito l'uso di nano particelle.

I prodotti non devono essere testati tramite esperimenti sugli animali.

I seguenti ingredienti non devono essere utilizzati:

- Oli minerali / derivati del petrolio, glicole propilenico, glicole butilenico e materie prime derivate da animali (esclusi il grasso di lana e quello di marmotta derivato dalla caccia)
- Sostanze ormonoattive e tossiche e quelle con potenziale irritante secondo l'appendice 2.

5 Norme relative al valore aggiunto dei prodotti

Il valore aggiunto deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione di riferimento. Se una fase della trasformazione dovesse svolgersi fuori dalla regione di riferimento, perché nella regione non sono disponibili sufficienti possibilità di lavorazione, è necessaria un'autorizzazione del titolare del marchio regionale.

6 Obbligo di controllo e certificazione

In linea di principio, si applicano i requisiti relativi al controllo e alla certificazione in conformità alla sezione A, articolo 7, e il marchio regionale viene assegnato in conformità alla sezione A, articolo 8.

7 Entrata in vigore e modifiche delle direttive

Le presenti direttive sono state elaborate il 22.09.2020 dalla Commissione nazionale delle direttive ed entrano in vigore il 01.01.2021.

Appendici

Appendice 1: Ingredienti importati autorizzati

In base all'art. 4.1 Specificazioni sull'origine degli ingredienti, per i prodotti cosmetici composti tutti gli ingredienti di origine agricola devono provenire dalla regione di riferimento. Se ciò non fosse possibile, almeno l'80% degli ingredienti di origine agricola deve provenire dalla regione. La quantità di prova è il peso o il volume al momento della lavorazione.

Nel caso in cui gli ingredienti agricoli non fossero disponibili nella quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, sono consentiti ingredienti di provenienza svizzera, ad eccezione dell'ingrediente principale. Nel caso in cui questi ingredienti, escluso l'ingrediente principale, non fossero disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono utilizzare ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice 1 Ingredienti importati autorizzati). Ottimizzazioni, per esempio per ragioni di prezzo, non sono consentite. Se possibile, devono essere utilizzati degli ingredienti alternativi di origine svizzera.

L'appendice riguardante gli ingredienti importati autorizzati viene redatta e approvata dalla Commissione nazionale delle direttive.

Gli ingredienti che non necessitano di un'autorizzazione da parte della Commissione nazionale delle direttive sono:

- Ingredienti di origine agricola, ma non estratti o essenze, che costituiscono al massimo l'1% della ricetta.
- Ingredienti in prodotti semilavorati, ma non estratti o essenze, con una percentuale di massa massima del 5% nel semilavorato.
- Ingredienti di origine non agricola (secondo la definizione nell'art. 1).

	INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)	Autorizzazione fino al	Osservazioni
Piante, i loro estratti ed essenze			
Aloe Vera	Aloe Vera	31.12.2023	
Agrumi	div.	31.12.2023	
Barbabietola da zucchero BIO		31.12.2023	Lavorazione in Svizzera
Oli, grassi e cere di piante			
Olio di semi di broccoli	Brassica Oleracea Italica Seed Oil	31.12.2023	
Cera Candelilla	Candelilla Wax	31.12.2023	
Olio di Jojoba	Jojoba Oil	31.12.2023	
Burro di cacao	Theobroma Cacao Seed Butter	31.12.2023	
Olio di cocco	Cocos Nucifera Oil	31.12.2023	
Cera di bacche giapponese	Rus Verniciflua Peel Cera	31.12.2023	
Olio di lavanda	Lavandula Hybrida O	31.12.2023	
Olio di mandorla	Prunus Amygdalus Dulcis Oil	31.12.2023	
Olio di agrumi	div.	31.12.2023	
Olio di oliva	Olea Europaea Fruit Oil	31.12.2023	
Olio di palma	Palm Oil	31.12.2023	
Olio di ricino	Ricinus communis seed oil	31.12.2023	
Albero di Sal	Shorea robusta	31.12.2023	
Burro di karité	Butyrospermum Parkii Butter	31.12.2023	
Cera di semi di girasole	Helianthus Annuus Seed Wax	31.12.2023	

	INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)	Autorizzazione fino al	Osservazioni
Oli e grassi da produzione animale			
Lanolina	Lanolin Cera	31.12.2023	

Prassi per l'ammissione di nuovi ingredienti importati:

- Il titolare del marchio regionale può concedere un'autorizzazione di un anno al massimo per ingredienti che non sono elencati nella lista degli ingredienti importati autorizzati, ma la cui importazione sia giustificabile secondo l'art. 4.1. Il segretariato mette a disposizione dei titolari dei marchi regionali e degli enti di certificazione un formulario per la richiesta.
- Il titolare del marchio regionale ha l'obbligo di dichiarazione e deve inviare una copia dell'autorizzazione, che conferma formalmente la deroga in questione, al segretariato delle Direttive per i marchi regionali.
- Durante il periodo di autorizzazione provvisoria di un anno, il titolare del marchio regionale ha il tempo per proporre alla Commissione nazionale delle direttive di autorizzare gli ingredienti in questione.

Appendice 2: Elenco delle sostanze vietate (sostanze ormonoattive e tossiche e quelle con potenziale irritante)

Benzofenone-1
Benzofenone-3
BHA
BHT
Butilparaben
Butilparaben di potassio
Butilparaben di sodio
Cyclometicone
Cyclopentasiloxane
Cyclotetrasiloxane
Diossido di titanio
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Laurilsolfato di ammonio
Laurilsolfato di sodio
Phenoxyethanol
Potassio Propilparaben
Propilparaben
Sodio Propilparaben
Triclosan

Questo elenco è stato redatto in collaborazione con la "Fédération romande des consommateurs" (Federazione romanda dei consumatori) e viene aggiornato annualmente.